

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

relativo ai collaboratori di giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale

(97/C 10/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

viste le raccomandazioni adottate dai ministri della Giustizia e degli interni nella riunione di Kolding (Danimarca) il 6 e 7 maggio 1993, con le quali si auspicava una maggiore e più efficace cooperazione nell'ambito dell'Unione europea nella lotta alla criminalità organizzata internazionale,

viste le raccomandazioni contenute nella relazione del Gruppo ad hoc «Criminalità organizzata internazionale» e approvate dal Consiglio il 29 e 30 novembre 1993,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre e 1° dicembre 1994,

considerato che il Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha invitato ad adottare le misure operative necessarie per lottare contro la minaccia che costituisce la criminalità organizzata,

vista la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale ⁽¹⁾,

ritenendo che la conoscenza delle organizzazioni criminali può essere notevolmente migliorata e la repressione della loro attività può essere resa più efficace avvalendosi delle dichiarazioni rese alle competenti autorità dai membri di tali organizzazioni che acconsentono a collaborare con la giustizia,

ritenendo che si debbano pertanto incoraggiare i singoli a cooperare con la giustizia;

A. Invita gli Stati membri ad adottare misure appropriate per incoraggiare a diventare collaboratori di giustizia coloro che partecipano o hanno partecipato ad un'associazione per delinquere o ad altra organizzazione criminale di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente risoluzione sono considerati collaboratori di giustizia:

a) coloro che forniscono informazioni utili alle competenti autorità a fini investigativi e per acquisire prove pertinenti concernenti

i) la composizione, la struttura o le attività delle organizzazioni criminali;

ii) i collegamenti anche internazionali con altri gruppi criminali;

iii) i reati che tali organizzazioni o gruppi hanno commesso o potrebbero commettere,

b) coloro che forniscono un fattivo e concreto aiuto alle autorità competenti per contribuire eventualmente a sottrarre alle organizzazioni criminali risorse illecite o proventi di delitti;

B. Invita gli Stati membri a valutare, nell'ambito delle finalità indicate alla lettera A, la possibilità di concedere, in conformità con i principi generali dei rispettivi ordinamenti nazionali, benefici a coloro che, dissociandosi dall'organizzazione criminale, si adoperano per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiutino concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati;

C. Invita gli Stati membri a prevedere le misure di protezione appropriate per ogni collaboratore e, se del

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 5.

caso, per i suoi genitori, figli e altre persone aventi un legame con lo stesso che, a causa della decisione del collaboratore di cooperare con la giustizia, sono o potrebbero essere esposti a grave ed attuale pericolo; nel fissare tali misure, gli Stati membri terranno conto della risoluzione del 23 novembre 1995.

D. Invita gli Stati membri ad agevolare l'assistenza giudiziaria nella lotta alla criminalità organizzata internazionale nel caso si tratti di collaboratori di giustizia ed in particolare:

1. ad osservare le formalità e le modalità procedurali indicate dallo Stato richiedente quando occorra raccogliere dichiarazioni dei collaboratori di giu-

stizia, anche laddove tali disposizioni non siano contemplate dalla legislazione dello Stato richiesto, salvo nei casi in cui l'esecuzione della richiesta di assistenza fosse contraria ai principi generali dell'ordinamento di tale Stato;

2. a tener conto degli orientamenti previsti dalla risoluzione dei 23 novembre 1995;
3. ad applicare le disposizioni della lettera C nei confronti di coloro che collaborano con la giustizia di un altro Stato.

E. Procederà ad una valutazione dell'attuazione concreta della presente risoluzione in base ad una relazione che gli sarà sottoposta tramite il Segretariato del Consiglio entro e non oltre la fine del 1997.
